

COMMISSIONE VII  
LAVORI PUBBLICI

XC.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 26 FEBBRAIO 1958

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GARLATO

**INDICE**

|   | PAG.  |
|---|---|
| <b>Congedo:</b>   |   |
| PRESIDENTE . . . . .  | 889   |
| <b>Comunicazione del Presidente:</b>  |   |
| PRESIDENTE . . . . .  | 889   |
| <b>Proposta di legge (Discussione e approvazione):</b>  |   |
| DE' COCCI: Titoli di studio per l'ammissione negli uffici del Genio civile. (466) . .                                       | 889   |
| PRESIDENTE . . . . .  | 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 898 |
| PACATI, <i>Relatore</i> . . . . .   | 890, 892, 894                               |
| DE' COCCI 890, 891, 892, 893, 895, 897, 898   |   |
| VERONESI . . . . .  | 891, 892, 893, 897                          |
| GUERRIERI EMANUELE, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>   | 892, 895, 898                               |
| MESSINETTI . . . . .  | 892   |
| BADINI CONFALONIERI . . . . .   | 893, 894, 895, 896, 897, 898                |
| CAMANGI . . . . .   | 893, 895, 896, 897                          |
| GUGLIELMINETTI . . . . .  | 894, 895                                    |
| SANZO . . . . .   | 895   |
| CURTI . . . . .   | 895, 896                                    |
| <b>Proposta di legge (Rinvio della discussione):</b>  |   |
| GIRAUDO ed altri: Costruzione di opere di difesa spondale e di dragaggio dei corsi d'acqua nelle zone alluvionate. (3180) . | 898   |
| PRESIDENTE . . . . .  | 898   |
| <b>Votazione segreta:</b>   |   |
| PRESIDENTE . . . . .  | 899   |

La seduta comincia alle 9,30.

SANZO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(E approvato).

**Congedo.**

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Marconi.

**Comunicazione del Presidente.**

PRESIDENTE. Comunico che alla seduta odierna assiste il deputato De' Cocci, quale proponente del progetto di legge n. 466.

**Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato De' Cocci: Titoli di studio per l'ammissione negli uffici del Genio civile. (466).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato De' Cocci: « Titoli di studio per l'ammissione negli uffici del Genio civile ».

Gli onorevoli colleghi ricorderanno che questa proposta di legge è già stata da noi discussa molto tempo fa. Essa, originariamente, era stata assegnata alla nostra Commissione in sede legislativa, ma, poi — su richiesta del rappresentante del Governo, l'allora Sottosegretario onorevole Lucifredi — veniva rimessa all'Assemblea. L'onorevole Lucifredi presu-

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1958

meva, infatti, che la questione, di cui la proposta di legge si occupa, sarebbe stata risolta in sede di legge-delega, allora in gestazione. Invece, quando la legge-delega fu emanata, si constatò che essa, tra i moltissimi vuoti, lasciava anche questo.

Il proponente, onorevole De' Cocci, si è, allora, preoccupato di far tornare in discussione la proposta di legge e, per accelerare i tempi della sua approvazione, ha preso opportuni contatti con gli organi governativi, in modo da rendere possibile il ritorno del progetto all'esame della Commissione in sede legislativa.

Ciò è stato ottenuto sulla base di un nuovo testo, quello distribuito ieri ciclostilato agli onorevoli colleghi.

Prego il relatore, onorevole Pacati, di volere illustrare il nuovo testo della proposta di legge.

**PACATI, Relatore.** Il regio decreto 18 ottobre 1934, n. 1930, fissava i titoli necessari per l'ammissione alla carriera di geometra nel corpo del genio civile: diploma di abilitazione tecnica in agrimensura, diploma di perito agrimensore.

Successivamente, seguendo l'evoluzione dei tempi e le necessità del progresso, si è visto che non bastavano questi titoli, ma occorreva immettere anche altre forze, aventi diversi caratteri. Perciò, con decreto 8 dicembre 1941, n. 1589, allo stesso ruolo di geometra sono stati ammessi anche i periti industriali, i periti edili e quelli provvisti del diploma della sezione speciale di fisico-matematica rilasciato da un istituto tecnico.

Però, sono rimasti ancora esclusi parecchi altri diplomati, aventi titoli equipollenti a quello di geometra, quelli, cioè, forniti di diploma nella maggior parte delle specializzazioni di perito industriale, come perito elettrotecnico e perito meccanico.

Lo scopo della proposta di legge è di aggiornare i due citati decreti, ammettendo in ruolo gli elementi di queste altre forze, molti dei quali sono già in servizio.

Rileva giustamente, nella sua relazione, l'onorevole De' Cocci che vi sono dei dipendenti i quali, pur avendo il titolo di studio per appartenere al grado di geometra, sono in servizio con la semplice qualifica di assistenti, come vi sono anche dei tecnici navali e meccanici i quali si trovano in condizioni di netta inferiorità rispetto ai geometri. D'altra parte, ci sono dei lavori che richiedono l'intervento e la progettazione di questi tecnici specializzati, perché si tratta di mansioni che

non riguardano il settore dei geometri. È bene, quindi, che questo personale sia immesso nel ruolo aggiunto dei geometri del Genio civile.

La proposta di legge è stata rielaborata, sentito l'ufficio legislativo del Ministero dei lavori pubblici ed è stato redatto il nuovo testo, che consta dei due seguenti articoli:

## ART. 1.

« Il personale dei ruoli aggiunti in servizio presso l'Amministrazione dei lavori pubblici che alla data di entrata in vigore della presente legge sia munito del titolo di studio di perito industriale con qualsiasi specializzazione è collocato nel ruolo aggiunto dei geometri del Genio civile; se munito di diploma di abilitazione magistrale è collocato nel ruolo aggiunto dei segretari contabili del Genio civile.

L'inquadramento di cui al precedente comma decorre, agli effetti giuridici, dalla data di immissione in servizio e, agli effetti economici, dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

## ART. 2.

« Il personale dei ruoli aggiunti e quello non di ruolo di qualsiasi categoria in servizio presso l'Amministrazione dei lavori pubblici che sia in possesso di uno dei titoli di studio prescritti per l'accesso ad una categoria superiore è inquadrato nella categoria corrispondente al titolo di studio posseduto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

Il testo di questi due articoli è molto chiaro, posso quindi dispensarmi dalla loro illustrazione.

**PRESIDENTE.** Sarebbe bene che l'onorevole De' Cocci illustrasse alla Commissione le differenze tra il testo originale e quello concordato. Mi pare che occorra, tra l'altro, modificare anche il titolo della proposta di legge.

**DE' COCCI.** Dopo il lunghissimo travaglio che il Presidente ha ricordato, la Commissione è forse ora in grado di attuare una sanatoria — della quale è unanimemente sentita l'esigenza — nei ruoli del personale dell'Amministrazione dei lavori pubblici e, più specialmente, del Genio civile.

Il provvedimento che viene sottoposto alla Commissione è di portata ristretta e modesta, perché mira a sanare quello che è avvenuto nel periodo successivo alla guerra, soprattutto

negli anni 1946 e 1947, quando, senza concorso, si è assunto del personale con il titolo di perito industriale. Questo personale, anziché essere inquadrato nella seconda categoria degli avventizi, è stato messo nella terza categoria, in quanto la legislazione, che ha ricordato il Relatore, contempla, per la seconda categoria, soltanto il titolo di geometra e di perito edile. D'altra parte, l'Amministrazione ha avuto necessità di utilizzare periti industriali elettrotecnici e periti meccanici per i servizi di escavazione dei porti, di impianti elettrici, della viabilità, delle costruzioni ferroviarie, e di utilizzarli proprio in quanto periti industriali.

In sede di redazione del testo concordato, il Ministero dei lavori pubblici ha fatto giustamente presente che occorre sanare anche la situazione di coloro che, pur essendo provvisti di titolo di studio di maestro e pur essendo utilizzati dall'Amministrazione come segretari contabili del Genio civile, sono stati assunti senza concorso e collocati in un ruolo inferiore a quello rispondente al loro titolo di studio di scuola media superiore.

Dopo, aver provveduto, nell'articolo 1, a queste due categorie specifiche, si è introdotta, con l'articolo 2, anche una norma di carattere più generale. Si è, infatti, considerato che nel periodo sopracitato alcuni, preoccupati delle loro necessità di vita, hanno accettato di essere inquadrati in ruoli di avventizi di categoria inferiore a quella del titolo di studio posseduto. Ed anche per questi il nuovo testo concordato — lo ripeto — tra me e gli organi legislativi del Ministero dei lavori pubblici, prevede l'inquadramento nella categoria corrispondente al titolo di studio posseduto.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

Ritengo opportuno rammentare che prima che l'onorevole Lucifredi prendesse la posizione che ho ricordato, la maggioranza della Commissione era del parere di approvare la proposta di legge.

**VERONESI.** Il nuovo testo che ci viene presentato è completamente diverso da quello originale. Mentre la proposta originaria si limitava a dare un nuovo elenco dei titoli di studio valevoli per l'ammissione nel grado iniziale del ruolo organico del Corpo del genio civile, in confronto di quelli precedentemente previsti, la nuova formulazione assegna, invece, un diverso più elevato inquadramento a dipendenti già in servizio e, quindi, a mio giudizio, richiede una valutazione del maggiore onere finanziario che necessariamente comporta: l'articolo 1 parla esplicitamente di

effetti economici ed effetti economici esistono anche nei riguardi dell'articolo 2, anche se questo non vi accenni esplicitamente.

Pertanto, se vogliamo essere coerenti all'indirizzo che abbiamo fino adesso seguito, dobbiamo chiedere alla IV Commissione di esprimere il suo parere in proposito.

Del resto, io ho dubbi, non solo per la portata finanziaria, ma anche per l'opportunità di questa sistemazione, tenuto conto delle connessioni che possono esserci con altri dipendenti, sia dell'amministrazione dei lavori pubblici, sia delle altre amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici in generale. Specialmente l'articolo 2 mi preoccupa, perché chiunque si trovi in una posizione di inquadramento inferiore a quello al quale potrebbe aspirare per il suo titolo di studio, verrebbe inquadrato nella categoria corrispondente al suo titolo. Ora, se questa norma dovesse avere valore per l'amministrazione dei lavori pubblici, non si vedrebbe perché non dovrebbe essere estesa a tutte le amministrazioni dello Stato e a quelle degli enti pubblici.

Insomma, la portata del provvedimento a noi sottoposto va al di là dell'ambito del Ministero dei lavori pubblici, per investire tutte le altre amministrazioni pubbliche, il cui personale avrebbe diritto, per analogia, di chiedere l'applicazione della medesima norma. Il che avrebbe delle conseguenze che in questo momento non siamo in grado di valutare.

Per concludere, io ritengo che, in ogni caso, la Commissione dovrebbe essere messa in grado di valutare l'onere finanziario del provvedimento nei termini in cui le viene ora proposto, salvo, poi, a chi ne ha la responsabilità, di considerare le ripercussioni che il provvedimento stesso potrebbe avere in altri campi.

**PRESIDENTE.** Le osservazioni dell'onorevole Veronesi, indubbiamente pertinenti, investono due questioni: una concerne l'onere che questa sanatoria porterebbe al bilancio dei lavori pubblici; l'altra, più generale, sorge dall'articolo 2 e di essa dovrebbe essere investita, più che la IV Commissione tesoro, la I Commissione Interni.

**DE' COCCI.** Io ritengo che le osservazioni dell'onorevole Veronesi, per quanto pertinenti, possano essere superate.

Per quanto riguarda l'aggravio finanziario, rammento che anche il provvedimento originale prevedeva un aggravio, in quanto stabiliva che i periti industriali passassero, dalla terza, alla seconda categoria avventizi. Nel nuovo testo ci si limita ad estendere la sa-

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1958

natoria agli insegnanti ed, eventualmente, a qualche laureato che possa beneficiare dell'articolo 2. Però, si tratta di aggravii che possono essere sopportati agevolmente dai normali capitoli di bilancio. Sappiamo che in materia di personale il bilancio ha una certa elasticità, tanto che tutti i provvedimenti precedenti, che hanno portato alla rivalutazione del titolo per piccole categorie di dipendenti, non hanno mai richiesto l'indicazione dell'onere e la relativa copertura.

Del resto, la differenza di stipendio tra un avventizio di terza categoria e un altro di seconda categoria rappresenta presso a poco lo stesso maggiore onere che si verifica quando un dipendente ha un figlio di più. Non esiste, quindi, per questi casi un problema di copertura.

La seconda osservazione dell'onorevole Veronesi appare più preoccupante, ove, però, non si consideri che il provvedimento che viene proposto non intende risolvere il problema per tutto il personale passato, presente e futuro, ma vuole rappresentare soltanto una sanatoria applicabile al passato nei riguardi del personale dei ruoli aggiunti e del personale non di ruolo. Tutto il personale di ruolo non viene toccato.

D'altra parte, può darsi che in altre amministrazioni non ci siano problemi di questo genere o che siano stati già esaminati e che quindi la questione sia limitata e specifica per il Ministero dei lavori pubblici.

Ad ogni modo, ove la Commissione dovesse giudicare il provvedimento troppo esteso, esso potrebbe essere opportunamente modificato.

Concludo, insomma, insistendo per l'approvazione *in toto* del provvedimento e, in via subordinata, per l'approvazione della parte sulla quale la Commissione già si è trovata d'accordo.

PRESIDENTE. Elemento essenziale per un giudizio potrebbe essere la conoscenza del numero di impiegati che verrebbero ad avvantaggiarsi della legge.

DE' COCCI. Nella mia circoscrizione vi sono due insegnanti e una quindicina di periti industriali. Si tenga conto che la mia circoscrizione comprende Sinigaglia, dove il servizio escavazione porti ha il centro principale di assorbimento di questo genere di personale.

VERONESI. Questi dati a me non sembrano sufficienti, faccio poi, notare che essi risulterebbero già ben gravi se — anche con le opportune proporzioni — si moltiplicassero per il numero delle circoscrizioni.

Ad ogni modo, se ci venisse precisato che l'onere finanziario, per quanto riguarda l'ar-

ticolo 1, è veramente limitato, potrebbe pure farsi a meno di chiedere il parere della IV Commissione.

Chiedo, invece, che venga senz'altro eliminato l'articolo 2, le cui inevitabili ripercussioni sarebbero veramente gravi.

GUERRIERI EMANUELE, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Vorrei sapere dall'onorevole De' Cocci per quale ragione ha ritenuto opportuno l'estensione del provvedimento.

DE' COCCI. A dire il vero, l'aggiunta dell'articolo 2 è stata chiesta dagli uffici legislativi del Ministero dei lavori pubblici, per sanare pochi casi personali di laureati.

MESSINETTI. Quindi è un « vestito su misura ».

PRESIDENTE. Le sanatorie riguardano sempre situazioni personali.

DE' COCCI. Il problema, come è stato detto dal Presidente, doveva essere risolto con la legge delega, ma fu dimenticato. Il provvedimento riguarda pochi casi, senza che si possa dire per questo che è fatto *ad personam*. Del resto, gli stessi sindacati nelle loro rivendicazioni per i lavoratori, hanno sempre propugnato una rivalutazione dei titoli di studio. Ora, il Ministero dei lavori pubblici ha ritenuto opportuno, in occasione del provvedimento per i periti industriali, di farsi parte diligente per risolvere anche alcuni casi particolari che riguardano quella amministrazione e non mi pare che ci sia alcunché di straordinario.

Per maggiore tranquillità dell'onorevole Veronesi, nell'articolo 2 riprodurrei la formula usata nell'articolo 1; cioè, dopo le parole « amministrazione dei lavori pubblici », proseguirei: « che alla data di entrata in vigore della presente legge sia in possesso di uno dei titoli di studio prescritti... ».

PACATI, *Relatore*. A me pare che pur non avendo dati precisi, possiamo essere certi che si tratta di un limitato numero di persone. Pertanto, sono pure dell'avviso che, anche se negli altri Ministeri rimarranno delle imperfezioni nei ruoli, il Ministero dei lavori pubblici può cominciare, nei limiti di una sanatoria, a dare una sistemazione a queste situazioni che si verificano nel suo ambito. Poi, gli altri Ministeri si aggiorneranno.

GUERRIERI EMANUELE, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Anche io sono dello stesso avviso. Non è questa la prima volta che delle disposizioni legislative possono interessare soltanto una determinata amministrazione pubblica. Ciascuna amministrazione, dopo la legge delega, ha proposto e

fatto approvare delle disposizioni che la riguardavano particolarmente. Perciò, se i presupposti del provvedimento sono condivisi dalla Commissione, non vedo la ragione per ritardarne l'approvazione.

Piuttosto, domando all'onorevole De' Cocci se non crede opportuno uniformare la disciplina dell'articolo 1 e dell'articolo 2, per quanto riflette gli effetti dell'inquadramento. Mentre nell'articolo 1 si dice che l'inquadramento decorre dalla data della immissione in servizio, per gli effetti giuridici, e dalla data di entrata in vigore della presente legge, per gli effetti economici, tale norma non viene ripetuta nell'articolo 2 e ciò senza un evidente motivo.

DE' COCCI. Il nuovo articolo 2 è stato il frutto di una riunione a livello tecnico, tenuta presso il Ministero dei lavori pubblici. In ogni modo, potremmo fare del secondo comma dell'articolo 1 un articolo a parte e collocarlo dopo l'articolo 2, in modo che si riferisca tanto all'articolo 1 che all'articolo 2.

VERONESI. Io sono fermamente contrario all'articolo 2. Non è possibile che *ipso iure* il possesso di un titolo dia al dipendente il diritto di occupare un certo posto anche senza aver fatto il concorso. Se io fossi responsabile di un ministero, mi preoccuperei di questa posizione, per cui delle persone, che non hanno altro attestato di capacità se non il titolo di studio, vengano inquadrate in un ruolo superiore, in corrispondenza al titolo che posseggono. E il rendimento che conta, non il titolo di studio. Ci può essere un laureato che dà pessimo rendimento e viceversa. Questo articolo 2 determinerebbe una rivoluzione, sia nel campo dei lavori pubblici, sia in altri campi, creando altresì uno stato di insopportazione.

DE' COCCI. Io non insisto. Però bisogna riportarsi al tempo in cui furono fatte queste assunzioni, cioè agli anni 1946-47, quando dal nulla fu creato un intero ministero, come quello della assistenza post-bellica. In quel periodo non fu raro il caso di laureati che avrebbero dovuto essere collocati in posti corrispondenti al loro titolo, ma che, in base alla disponibilità dei posti, furono costretti, pur di avere una occupazione, ad accettare anche di essere assunti come avventizi di terza categoria.

BADINI CONFALONIERI. Io condivido le osservazioni dell'onorevole Veronesi circa l'articolo 2 del nuovo testo, per un duplice ordine di ragioni. Innanzi tutto, perché non è questo un problema che riguarda soltanto l'amministrazione dei lavori pubblici, ma tutte

le amministrazioni dello Stato. In secondo luogo, perché non si sono considerati i casi, assai più numerosi di quanto non si creda, di coloro che, entrati senza titolo di studio, hanno preso il titolo durante la loro permanenza nell'impiego, dedicandosi più allo studio che al lavoro. Ora, tra due geometri, uno che, messo al suo posto di lavoro, continua a fare il geometra e non prende la laurea di ingegnere perché non ha il tempo di studiare, e l'altro che, messo in un posto morto, non ha niente da fare e può prendere anche la laurea, non vedo perché debba essere dato un riconoscimento maggiore a quello che non ha servito l'amministrazione.

Non sono, questi, casi rari; senza contare che tutti sappiamo come sono state date certe lauree nell'immediato periodo post-bellico '...

Inoltre, la disposizione che si propone scardinerebbe il principio dell'assunzione mediante i concorsi.

CAMANGI. Faccio rilevare per altri provvedimenti analoghi la Commissione finanze e tesoro ha sollevato l'eccezione di preclusione. Ma tale eccezione non può essere sollevata in alcuni casi e dimenticata in altre occasioni. Io stesso presentai tempo fa una proposta di legge per la sistemazione degli assistenti del genio civile, proposta appoggiata dal Ministro dei lavori pubblici, e dalla IV Commissione mi sentii eccepire una preclusione di ordine generale, nel senso che non si poteva tornare su un argomento che era stato recentemente sistemato con la legge-delega.

PRESIDENTE. L'osservazione dell'onorevole Camangi mi impone di dire che una recentissima circolare del Presidente della Camera ai Presidenti delle Commissioni si richiama appunto a quello che ha detto l'onorevole Camangi.

DE' COCCI. Però il Presidente della Camera non ha prescritto per questa proposta di legge il parere della IV Commissione; quindi non abbiamo impedimenti. Del resto, lo stesso ufficio della riforma della burocrazia si è accorto di avere omesso di risolvere questa questione.

VERONESI. Ma il Presidente della Camera non conosce il nuovo testo della proposta di legge; in particolare, non conosce il nuovo articolo 2.

BADINI CONFALONIERI. Invito il proponente a rinunciare all'articolo 2.

DE' COCCI. Io potrei senz'altro rinunciare, ma se la maggioranza della Commissione dovesse decidere di accoglierlo?

VERONESI. Allora chiedo formalmente di sapere se la Presidenza della Camera vuole

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1958

che sull'articolo 2 la IV Commissione esprima il suo parere preventivo.

PACATI, *Relatore*. Vorrei richiamare i colleghi al senso delle proporzioni, perché mi sembra che si stia cavillando un po' troppo. La proposta di legge vuole essere una sanatoria e non vuole dettare una legge che debba entrare nella normalità. Essa sana delle situazioni create dalle circostanze post-belliche, analogamente a quanto si è fatto con i ruoli transitori per tutti i ministeri. Non capisco perché ora, per una cinquantina di persone, si voglia creare un problema così grave, come se crollasse la giustizia amministrativa del nostro paese. Se si trattasse di mettere in pericolo l'istituto del concorso, sarei d'accordo, ma si è detto e ripetuto che si tratta soltanto di una sanatoria, che riguarda pochi elementi i quali da tempo esercitano queste funzioni.

Si è fatto il caso del laureato che fa il tranviere. Ma non si dimentichi che siamo in Italia, dove l'occupazione non è facile, dove chi non è figlio di papà o non ha altre strade aperte, è costretto a mangiare duro! Ci saranno anche degli spazzini laureati, ed io davanti ad essi mi tolgo tanto di cappello, perché saranno domani i funzionari migliori, avendo essi provato le avversità ed essendosi formati con le loro forze. Bisogna avere un po' di comprensione per questa gente, che ha avuto una volontà superiore a quella di tanti altri.

Vorrei quindi che si riconducesse il provvedimento alla sua vera portata.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1 del testo originario:

« L'articolo 1 del regio decreto 18 ottobre 1934, n. 1930, successivamente modificato con regio decreto 8 dicembre 1941, n. 1589, è sostituito dal seguente:

« Le ammissioni nel grado iniziale del ruolo organico del Corpo del genio civile sono effettuate mediante concorso per esami fra i candidati che entro la scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso siano provvisti:

a) di diploma di abilitazione alla professione di geometra di cui agli articoli 51 e 65 della legge 15 giugno 1931, n. 889;

b) di diploma di abilitazione tecnica in agrimensura secondo l'ordinamento di cui al regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054;

c) di diploma di perito agrimensore conseguito secondo l'ordinamento scolastico san-

cito dalle disposizioni di legge anteriori a quelle del 1923,

d) di diploma di abilitazione di perito edile conseguito secondo le norme del regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, e relativo regolamento 3 giugno 1942, n. 969;

e) di diploma di perito industriale edile di cui agli articoli 51 e 65 della legge 15 giugno 1931, n. 889;

f) di diploma della Sezione speciale di fisico-matematica rilasciato da un Istituto tecnico dello Stato;

g) di diploma di perito industriale, specializzazione in meccanica ed elettrotecnica.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti, salvi i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli avanti tassativamente indicati rilasciati dalle scuole medie del cessato Impero austro-ungarico ».

Do, ora, lettura del nuovo testo proposto sempre dall'onorevole De' Cocci

« Il personale dei ruoli aggiunti in servizio presso l'Amministrazione dei lavori pubblici, che alla data di entrata in vigore della presente legge sia munito del titolo di studio di perito industriale con qualsiasi specializzazione, è collocato nel ruolo aggiunto dei geometri del Genio civile; se munito di diploma di abilitazione magistrale è collocato nel ruolo aggiunto dei segretari contabili del Genio civile.

L'inquadramento, di cui al precedente comma, decorre, agli effetti giuridici, dalla data di immissione in servizio e, agli effetti economici, dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

BADINI CONFALONIERI. A nome degli onorevoli Veronesi e Guglielminetti propongo il seguente emendamento:

« Al primo comma aggiungere le parole: sempre che abbia esercitato per un biennio le mansioni relative ».

GUGLIELMINETTI. Secondo me, il titolo di studio è la condizione necessaria per il passaggio a una determinata categoria, ma la categoria è rappresentata dalle mansioni che concretamente in essa si svolgono; quindi, se un laureato è stato assunto come bigliettaio — e ci sono di questi casi — non è possibile trasferirlo nella categoria di concetto. Mi sembra, quindi, che l'emendamento dell'onorevole Badini Confalonieri sia quanto mai opportuno.

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1958

**PRESIDENTE.** Queste osservazioni tendono ad appoggiare l'emendamento Badini Confalonieri, il quale, però, qualora venisse posto alla fine del primo comma dell'articolo 1, riguarderebbe soltanto il personale munito di abilitazione magistrale.

**BADINI CONFALONIERI.** Si può trovare l'opportuna collocazione dell'emendamento, in modo che esso riguardi tutte le ipotesi.

**DE' COCCI.** Con l'emendamento Badini Confalonieri arriviamo alla arbitrarietà del capo ufficio nel rilasciare l'attestazione relativa.

**BADINI CONFALONIERI.** No, avremo una valutazione dei singoli, invece, di una ingiustizia di carattere generale.

**DE' COCCI.** Avremo anche l'ingiustizia per chi, avendo fatto soltanto un anno, undici mesi e ventinove giorni, non potrà beneficiare del passaggio di ruolo.

**SANZO.** Come è possibile che il perito industriale abbia svolto mansioni da geometra ?

**BADINI CONFALONIERI.** Si può dire « mansioni corrispondenti » in luogo di « mansioni relative ».

**DE' COCCI.** Qualunque capo ufficio farà la dichiarazione che ha utilizzato il suo dipendente in queste mansioni. Una tale norma potrebbe, poi, raggiungere il colmo dell'ingiustizia per colui che, pur esercitando attualmente le mansioni richieste, non viene inquadrato, perché non ha trascorso due anni in dette mansioni, mentre l'inquadramento ci sarebbe per quegli per i quali i due anni richiesti risalgono ad un periodo precedente.

**GUGLIELMINETTI.** Quando noi proponiamo questo emendamento, intendiamo dire che il perito elettrotecnico, per essere inquadrato come geometra, deve avere esplicitato, non mansioni di altre categorie, ma mansioni proprie di elettrotecnico, che sono equipollenti a quelle di geometra.

**BADINI CONFALONIERI.** La nostra preoccupazione è appunto quella che non basta il titolo di laurea per essere inquadrato nel gruppo A. Se un laureato ha fatto l'usciera, continui a fare l'usciera. Ma se un perito elettrotecnico ha esplicitato le mansioni corrispondenti al suo titolo, è giusto che sia inquadrato come geometra nel gruppo B.

È giustissimo che il perito elettrotecnico, il quale ha una funzione corrispondente a quella del geometra, non debba essere trattato in maniera diversa, però, il perito elettrotecnico deve aver svolto le mansioni di elettrotecnico, l'insegnante deve avere svolto le funzioni di segretario contabile. Se costoro non

hanno svolto tali funzioni di gruppo B, bensì funzioni di subalterno, rimangono nel ruolo dei subalterni: il titolo è una condizione necessaria, ma non sufficiente.

**CAMANGI.** Sono d'accordo con i colleghi Guglielminetti e Badini Confalonieri, che non è sufficiente il possesso del titolo, per ottenere l'inquadramento.

Però, osservo che, mentre è facile accertare se il perito elettrotecnico ha fatto effettivamente il perito e non l'usciera, diversa è la situazione per quanto concerne gli insegnanti, perché l'insegnante presso il genio civile non può certamente aver fatto il maestro (secondo le qualità corrispondenti al suo titolo) ma, per ottenere l'applicazione della legge, dovrebbe aver fatto il segretario contabile. Ora, è possibile questo accertamento ?

**CURTI.** Desidero richiamare l'attenzione dei colleghi sul fatto che questa proposta di legge rappresenta una sanatoria e la sanatoria non è mai un provvedimento completamente soddisfacente, come lo deve essere una legge organica che tiene conto delle diverse situazioni. Il voler fare, quindi, nel provvedimento che stiamo esaminando troppe precisazioni, conduce a renderne poi difficile l'applicazione.

Siamo, d'altra parte, tutti pratici della pubblica amministrazione e sappiamo che non è sempre l'incasellamento a dimostrare le mansioni che un dipendente effettivamente svolge: non è nuovo il caso di ingegneri pagati sul conto delle spese dei cantonieri, perché non v'era per loro, né una possibilità di inquadramento nel ruolo competente, né un finanziamento specifico.

Quindi, o si approva la legge nel testo che è stato predisposto, oppure tanto vale respingerla.

**GUERRIERI EMANUELE, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.** La formula che è stata suggerita — « abbiano esercitato le mansioni corrispondenti » — non mi sembra che risponda sufficientemente al concetto, perché le mansioni di perito non sono uguali, e neppure analoghe, a quelle dei geometri, anzi i periti non possono sostanzialmente svolgere le funzioni di geometri, perché, per svolgere queste funzioni, occorre avere delle conoscenze che, nella maggior parte dei casi, i periti non hanno.

Però, i periti industriali svolgono delle mansioni che, sul piano dell'importanza, sono analoghe a quelle dei geometri, se non corrispondenti. Essi hanno un'attività notevole che riflette anche la direzione generale delle ope-

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1958

re marittime, i servizi di escavazione dei porti, la direzione generale della viabilità e che si concretano nella progettazione e costruzione di impianti, nell'armamento e via di seguito.

Se è così, penso che dovremmo esprimere il nostro concetto in una maniera diversa, adoperando questa formula: « i quali per almeno un biennio abbiano esperito mansioni di concetto ».

Infatti il nostro presupposto è che essi abbiano esplicato una attività che possa essere classificata come attività di concetto, e non come attività puramente esecutiva.

BADINI CONFALONIERI. Come presentatore dell'emendamento, non ho nessuna difficoltà ad accettare la formulazione proposta dal rappresentante del Governo.

All'onorevole Curti, invece, desidero fare osservare che sono d'accordo con lui nel considerare che si tratta di una sanatoria, ma osservo che si vuole sanare, appunto, la situazione di coloro che, avendo svolto mansioni di concetto, sono inquadrati come esercenti mansioni esecutive. Se non esprimiamo questo concetto, non saniamo nulla, ma creiamo una situazione preferenziale a vantaggio di chi non la merita.

PRESIDENTE. Io ritengo che l'emendamento proposto dagli onorevoli Badini Confalonieri, Veronesi e Gughelminetti trovi più opportuna sistemazione nel secondo comma, anziché nel primo, dove renderebbe la dizione alquanto tortuosa. Insomma, io propongo di lasciare invariato il primo comma e di inserire l'emendamento sopradetto al secondo comma, dopo le parole: « al precedente comma ».

BADINI CONFALONIERI. Accetto la proposta del Presidente e propongo di aggiungere, al secondo comma, dopo le parole: « precedente comma, » le altre: « ha luogo sempreché il personale abbia disimpegnato per almeno un biennio mansioni di concetto ».

CAMANGI. A me preoccupa che la decorrenza degli effetti giuridici sia prevista fin dalla data di immissione in servizio. Credo che, così facendo, noi creeremmo, direi, una contraddizione in termini, perché stabiliremmo che, gli effetti giuridici abbiano decorrenza fin dall'immissione in servizio (che può anche risalire a dieci anni), anche se il personale per otto anni ha esercitato mansioni di usciere, e soltanto negli ultimi due ha espletato mansioni di concetto.

BADINI CONFALONIERI. L'osservazione è esatta, tanto più che in questi dieci anni ci sono stati dei concorsi regolari. Insomma, non è da escludere che tra i beneficiari del

provvedimento vi possano essere bocciati ai concorsi o, quanto meno, indolenti che non se la sono intesa di affrontare le fatiche e i rischi del concorso.

CURTI. Se il titolo non era riconosciuto, non potevano partecipare al concorso.

BADINI CONFALONIERI. L'osservazione dell'onorevole Curti vale solo per i periti industriali, ai quali, ad ogni modo, non si può attribuire una anzianità maggiore di quella dei vincitori dei concorsi.

PRESIDENTE. Mi pare che l'osservazione dell'onorevole Camangi sia giusta. Propongo, pertanto, il seguente emendamento:

« Al secondo comma del nuovo testo dell'articolo 1, sostituire le parole: agli effetti giuridici, dalla data di immissione in servizio, e agli effetti economici, con le altre: a tutti gli effetti ».

Nessun altro chiedendo di parlare sull'articolo 1, procediamo alla sua votazione per divisione.

Pongo, innanzitutto, in votazione il primo comma del nuovo testo proposto dallo stesso presentatore:

« Il personale dei ruoli aggiunti in servizio presso l'Amministrazione dei lavori pubblici, che alla data di entrata in vigore della presente legge, sia munito del titolo di studio di perito industriale con qualsiasi specializzazione è collocato nel ruolo aggiunto dei geometri del Genio civile; se munito di diploma di abilitazione magistrale è collocato nel ruolo aggiunto dei segretari contabili del Genio civile ».

(È approvato).

Del secondo comma, sempre del nuovo testo, pongo, prima, in votazione l'emendamento aggiuntivo proposto dagli onorevoli Badini Confalonieri, Veronesi e Gughelminetti:

« Dopo le parole, al precedente comma, aggiungere le altre: ha luogo sempreché il personale abbia disimpegnato per almeno un biennio mansioni di concetto e, ».

(È approvato).

Pongo, poi, in votazione l'emendamento sostitutivo da me proposto:

« Sostituire le parole: agli effetti giuridici, dalla data di immissione in servizio e, agli effetti economici, con le altre: a tutti gli effetti ».

(È approvato).



LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1958

Pongo, ora, in votazione il secondo comma come risulta dai due emendamenti sopra approvati:

« L'inquadramento, di cui al precedente comma, ha luogo sempreché il personale abbia disimpegnato per almeno un biennio mansioni di concetto e decorre, a tutti gli effetti, dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

(È approvato).

Do, infine, lettura dell'intero articolo 1, così come risulta dagli emendamenti approvati:

« Il personale dei ruoli aggiunti in servizio presso l'Amministrazione dei lavori pubblici, che alla data di entrata in vigore della presente legge sia munito del titolo di studio di perito industriale con qualsiasi specializzazione, è collocato nel ruolo aggiunto dei geometri del Genio civile; se munito di diploma di abilitazione magistrale è collocato nel ruolo aggiunto dei segretari contabili del Genio civile.

L'inquadramento, di cui al precedente comma, ha luogo sempreché il personale abbia disimpegnato per almeno un biennio mansioni di concetto e decorre, a tutti gli effetti, dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2. Do, prima, lettura del testo originario:

« La disposizione contenuta nel precedente articolo si applica anche al personale di ruolo ed avventizio che, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, trovasi in servizio presso gli uffici del Genio civile ».

e quindi, di quello sostitutivo, proposto dall'onorevole De' Cocci:

« Il personale dei ruoli aggiunti e quello non di ruolo di qualsiasi categoria in servizio presso l'Amministrazione dei lavori pubblici, che sia in possesso di uno dei titoli di studio prescritti per l'accesso ad una categoria superiore, è inquadrato nella categoria corrispondente al titolo di studio posseduto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

DE' COCCI. Con le limitazioni introdotte nell'articolo 1, può essere accolto anche l'arti-

colo 2. Infatti, il laureato che è stato assunto nel gruppo C, ma che ha ricoperto funzioni di gruppo A, perché non dovrebbe essere inquadrato in questo ruolo?

VERONESI. Dal punto di vista sostanziale, l'osservazione dell'onorevole De' Cocci potrebbe essere esatta. Però, mentre, per quanto riguarda il primo articolo, si sa, per le assicurazioni che sono state date, che l'onere finanziario è limitato, in merito all'articolo 2 manchiamo di qualsiasi indicazione in proposito. Se l'attuale articolo 2 fosse comparso nella prima formulazione della proposta di legge, il Presidente della Camera avrebbe senza dubbio richiesto il parere della IV Commissione. Ritengo, pertanto — lo ripeto — che il Presidente della Camera debba essere investito del quesito se la disposizione è di nostra esclusiva competenza, oppure se su di essa deve dare il parere la IV Commissione, per i riflessi economici.

CAMANGI. Non mi riferisco alla eccezione pregiudiziale dell'onorevole Veronesi, che è di grande importanza, ma affronto addirittura il merito. Nell'articolo 1 si è trattato di sanare, sia pure con certe cautele, una situazione creatasi per difetto della legge-delega; con l'articolo 2, invece, si verrebbe ad affermare una norma veramente rivoluzionaria dell'ordinamento vigente e che potrebbe essere invocata come precedente in ogni analoga circostanza. Infatti, si affermerebbe che colui, il quale non è stato capace di sostenere e superare un concorso per il gruppo A e si è adattato a stare nel gruppo B o, addirittura, nel gruppo C, viene trasferito nel gruppo A, soltanto perché è in possesso di un titolo di studio. Sarebbe una cosa veramente enorme.

BADINI CONFALONIERI. Ho tre eccezioni da fare sull'articolo 2.

La prima è di ordine costituzionale. L'articolo 51 della Costituzione dichiara che agli uffici pubblici si accede in condizioni di uguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge, cioè mediante concorso. Ora, invece, questo personale, che non è entrato nell'Amministrazione per pubblico concorso, verrebbe messo in condizioni analoghe agli altri funzionari dello Stato che hanno superato un pubblico concorso.

La seconda eccezione è di carattere generale e si riferisce alla legge-delega. È inutile aver fatto una legge-delega, se, poi, attraverso alcune maglie troppo larghe della rete, si fa entrare il pesciolino d'occasione. Significherebbe scardinare lo Stato in quella che è la sua funzione sostanziale.

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1958

La terza eccezione riguarda il problema chiarissimo, a cui si è riferito l'onorevole Camangi. Una cosa è colmare una lacuna della legge, perché, all'epoca in cui fu emanata, le scuole che davano luogo al titolo di perito erano pochissime e per concorrere ai ruoli del genio civile era ammesso soltanto il titolo di geometra; altra cosa è accordare una cosiddetta sanatoria a chi ha avuto tutte le possibilità per partecipare a un concorso e probabilmente al concorso ha partecipato restando bocciato. Sarebbe una intollerabile ingiustizia.

Per tutti questi motivi e per quelli esposti dagli onorevoli Camangi e Veronesi, ancora una volta prego l'onorevole De' Cocci di non volere insistere per l'approvazione dell'articolo 2.

DE' COCCI. Non ho nulla in contrario a ritirarlo; ma, prima di me, il Presidente può valersi dei suoi poteri presidenziali e considerarlo precluso.

PRESIDENTE. Io non lo posso considerare precluso e preciso che, se ella insiste perché l'articolo sia votato, debbo sospendere la discussione per sottoporre al Presidente della Camera la questione sollevata dall'onorevole Veronesi della necessità di avere il parere della IV Commissione finanze e tesoro.

Aggiungo l'avviso che, se vogliamo beneficiare coloro di cui originariamente si era occupato il proponente, convenga limitarsi all'articolo 1.

GUERRIERI EMANUELE, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Debbo esprimere la mia perplessità circa la soluzione che viene suggerita dal Presidente, pur rendendomi conto delle osservazioni che sono state fatte. Perché, se è vero che la prima parte del primo comma dell'articolo 1 ha una sua struttura, per certi aspetti diversa da quella dell'articolo 2, e trae giustificazione da altri elementi, è anche vero che questa giustificazione non è più valida per la seconda parte, dove si stabilisce che coloro i quali siano muniti del diploma di abilitazione magistrale vengono collocati nel ruolo aggiunto dei contabili del genio civile. L'interprete della legge si domanderà perché questo trattamento è fatto a coloro che sono muniti di un diploma magistrale e non a coloro che posseggono un titolo superiore.

BADINI CONFALONIERI. La risposta è chiara. Perché il diploma di maestro non è titolo per concorrere alla qualifica di segretario contabile del genio civile; e siccome in seguito ad eventi eccezionali degli insegnanti

sono stati assunti per disimpegnare queste mansioni, la legge vuole sanare questa situazione esistente. Invece, il laureato è sempre stato in parità di condizioni per poter concorrere alla carriera amministrativa di gruppo A, arrivando poi fino al grado di vice provveditore regionale delle opere pubbliche, posto occupato quasi sempre, appunto, da un laureato in materie amministrative.

PRESIDENTE. Mi pare che la Commissione sia orientata nel senso di limitare la proposta di legge all'articolo 1 già approvato. D'altra parte, come ho detto, se si insistesse sull'articolo 2, dovrei sospendere la discussione per sottoporre il provvedimento al Presidente della Camera. Rinnovo, pertanto, all'onorevole De' Cocci l'invito a voler ritirare l'articolo 2.

DE' COCCI. Ritiro il nuovo articolo 2 da me proposto ed anche, evidentemente, quello originario.

PRESIDENTE. Sta bene.

(Così rimane stabilito).

Propongo di sostituire il titolo della proposta di legge con il seguente:

« Norme relative all'inquadramento di personale dei ruoli aggiunti dell'amministrazione dei lavori pubblici ».

Pongo in votazione questa proposta.

(È approvata).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in fine di seduta.

**Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Girauo ed altri: Costruzione di opere di difesa spondale e di dragaggio dei corsi d'acqua nelle zone alluvionate. (3180).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dell'onorevole Girauo ed altri: « Costruzione di opere di difesa spondale e di dragaggio dei corsi di acqua nelle zone alluvionate ».

La IV Commissione finanze e tesoro, richiesta del suo parere, non ha potuto ancora trasmetterlo ed ha chiesto una proroga. D'altra parte, si sa che sono in corso contatti tra i proponenti e il Ministero del tesoro.

L'esame della proposta di legge è pertanto rinviato ad altra seduta.

---

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1958

---

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge oggi esaminata.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione segreta della proposta di legge

DE' COCCI: « Norme relative all'inquadramento di personale dei ruoli aggiunti dell'Amministrazione dei lavori pubblici » (466)

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Presenti e votanti . . . . | 29 |
| Maggioranza . . . . .      | 15 |
| Voti favorevoli . . . . .  | 27 |
| Voti contrari . . . . .    | 2  |

*(La Commissione approva).*

**Hanno preso parte alla votazione.**

Angelucci Nicola, Antoniozzi, Badini Confalonieri, Bernardinetti, Biagioni, Bianchi Chieco Maria, Camangi, Ceccherini, Curcio, De Biagi, De Capua, Di Filippo, Di Nardo, Garlato, Geraci, Giaccone, Giglia, Guglielminetti, Magno, Matarazzo Ida, Merenda, Pacati, Pignatone, Polano, Pollastrini Elettra, Sanzo, Sartor, Spataro e Veronesi.

**E in congedo:**

Marconi.

**La seduta termina alle 11,50.**

---

IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. FRANCESCO COSENTINO

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI